



COMUNE DI
REGGIO NELL'EMILIA

R.U.O. 8

del 22/02/2025

DIREZIONE GENERALE

Dirigente: MASSARI Marco

ORDINANZA SINDACALE

OGGETTO: INCENDIO STABILIMENTO INALCA DI VIA DUE CANALI - ORDINANZA CONTINGIBILE E URGENTE DI BONIFICA DALL'EVENTUALE PRESENZA DI FRAMMENTI AMIANTIFERI NELLE AREE PUBBLICHE E PRIVATE ESTERNE AL SITO INDUSTRIALE INTERESSATO DALL'INCENDIO

IL SINDACO

Premesso che:

- in data 11 febbraio 2025 si è verificato un incendio in un'area sita in via Due Canali 13 che ha interessato un edificio adibito alla lavorazione di carni fresche da parte della ditta INALCA s.p.a. ed un edificio condotto da Quanta Stock&Go s.r.l. adibito a magazzino e logistica di alimenti;
- proprietario dell'area su cui insistono entrambi gli edifici, è un consorzio di società di leasing composto da Sarda leasing, C.F. 00319850905, con sede legale Via IV Novembre 27, 07100 Sassari e Fin4coop, C.F. 00134350354 e sede legale in Via Cairoli 9, 40121 Bologna che a loro volta l'hanno locata a SIRIO s.r.l., con sede in Via Due Canali 13, 42124 Reggio Emilia, C.F. 03730480260 per la gestione;
- che in data 11/02/2025, con atto protocollato al n.PG/2025/0035797, il Comando dei Vigili del Fuoco di Reggio Emilia forniva rapporto sull'incendio e sugli interventi eseguiti nell'immediatezza del fatto;
- che da documentazione fornita da SIRIO s.r.l., protocollata con PG/2025/0037807 del 13/02/2025, si è appreso dell'esistenza, negli edifici di Via Due Canali 13, di coperture in cemento amianto con relativa valutazione dello stato di conservazione;
- che in data 14/02/2025, anticipata per le vie brevi, è pervenuto da parte di ARPAE un documento di ricognizione circa la presenza di amianto a seguito incendio in stabilimento Inalca nel quale è stata segnalata la presenza di piccoli frammenti al suolo di materiale non identificabile, nelle immediate vicinanze dell'azienda;
- che tale materiale, a seguito di analisi approfondite, è risultato composto anche da crocidolite e crisotilo, due dei minerali di amianto più utilizzati industrialmente;
- che è risultato verosimile ritenere trattarsi di frammenti di cemento-amianto provenienti dalle coperture degli edifici coinvolti dall'incendio;
- che, stante queste conclusioni, il Comune di Reggio Emilia ha emesso ordinanze contingibili ed urgenti (R.U.O n. 4/25 del 14 febbraio 2025; R.U.O. n. 5/25 del 15 febbraio 2025; R.U.O. n. 6/25 del 17 febbraio 2025) finalizzate all'immediata bonifica da parte di Iren spa, quale gestore del servizio pubblico di rifiuti nel territorio comunale, dagli eventuali frammenti amiantiferi nelle aree pubbliche e private vicine allo stabilimento Inalca, nell'area del Parco della Resistenza e sulla pista ciclopedonale adiacente;
- che le suddette attività sono state disposte dal Comune di Reggio Emilia nella primissima fase di somma urgenza, sebbene le stesse siano da ricondurre e addebitare ai responsabili dell'inquinamento;

- che in data 21/02/2025 con n. PG 48212 ARPAE ha inviato proprie *“valutazioni in esito alle ricognizioni effettuate riguardanti la possibile dispersione di materiali contenenti amianto all'esterno dell'area interessata dall'incendio che ha coinvolto i due edifici di INALCA e Quanta Stock&Go”* che attestano l'ulteriore rinvenimento di materiale contenente amianto all'interno di un'area conoidale, con vertice sullo stabilimento INALCA, ricompresa tra una direttrice nord-est ed una direttrice sud-est evidenziata nella relazione redatta da ARPAE e dal Dipartimento di igiene e sanità pubblica dell'Azienda USL;
- che lo stesso Dipartimento di igiene e sanità pubblica dell'Azienda USL prot. AUSL 2025/26260 del 21/02/2025, in atti al P.G. n. 48265/25, ha proposto di provvedere, di conseguenza, nel più breve tempo possibile;

VISTI:

per gli aspetti riguardanti la gestione dei rifiuti di cemento amianto:

- la Legge 27 marzo 1992, n. 257,
- il D.M. 6 settembre 1994,
- il Decreto Legislativo 9 aprile 2008, n. 81;
- l'art. 50 comma 5, del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267, che consente al Sindaco - quale rappresentante della comunità locale -, in caso di emergenze sanitarie o di igiene pubblica a carattere esclusivamente locale, di emanare ordinanze contingibili e urgenti,

ORDINA

- ad Inalca S.p.A. C.F. 01825020363, con sede legale a Castelvetro (MO), Via Spilamberto 30/c, CAP 41014, in qualità di conduttore dell'attività di lavorazione per la commercializzazione di carni bovine, fresche e surgelate presso lo stabilimento con sede a Reggio Emilia, in via Due Canali 13;

- a Quanta Stock&Go in qualità di conduttore del magazzino di stoccaggio e logistica di alimenti, con sede in Via Due Canali, 13/1 (RE)

di provvedere entro 48 ore dal ricevimento della presente a quanto segue:

1. intraprendere le attività finalizzate alla bonifica delle aree presso le quali è già stata riscontrata la presenza di frammenti contenenti amianto, come da relazione redatta da ARPAE e Dipartimento di igiene e sanità pubblica dell'Azienda USL, e non ancora bonificate;
2. di subentrare e completare - facendola totalmente propria - l'azione di bonifica già intrapresa dall'Amministrazione comunale nelle prime fasi di somma urgenza dell'emergenza;
3. in seguito a ricezione di nuove segnalazioni e a completamento di quelle già ricevute, di bonificare le aree pubbliche e le pertinenze private (a titolo esclusivamente esemplificativo: balconi, aree cortilive, davanzali) dai frammenti di cemento amianto ritrovati dai segnalanti;

4. intraprendere le attività finalizzate alla bonifica del tratto di ferrovia compreso nelle aree in questione, in caso i gestori del servizio ferroviario rilevino presenza di frammenti di materiale contenente amianto.

DISPONE

di procedere ad effettuare notifica del suesteso provvedimento ai seguenti

soggetti:

INACALCA

QUANTA

Gestore rete ferroviaria

Sarda Leasing

Proprietari degli stabili interessati dal fuoco

Prefettura

Carabinieri

Guardia di finanza

ARPAE Reggio Emilia

AUSL Reggio Emilia

Polizia Locale

- che copia della presente ordinanza sia notificata ai destinatari individuati, all'ARPAE, all'Azienda USL e a tutti gli enti preposti al controllo e all'esecuzione delle operazioni;

- che la Polizia Municipale e le altre autorità competenti vigilino sull'osservanza della presente ordinanza e adottino, in caso di inottemperanza, le misure sanzionatorie previste dalla legge;

- che, in caso di mancata esecuzione degli interventi nei termini stabiliti, il Comune procederà d'ufficio con addebito delle relative spese ai soggetti obbligati.

Il presente provvedimento ha effetto immediato e viene pubblicato all'Albo Pretorio online del Comune.

Avverso la presente ordinanza è ammesso ricorso al TAR entro 60 giorni o, in alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni dalla pubblicazione.

IL SINDACO
Marco Massari